

Ai gentili clienti
Loro sedi

23 maggio 2013:
termine ultimo per la presentazione del Modello
RETI

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, **fino al 23 maggio 2013 è possibile accedere, tramite apposito sportello telematico, al BONUS RETI**, istituito dall'art. 42, comma 2 – quater, del DL. 78/2010, e **relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012**. L'agevolazione fiscale in commento si sostanzia in un regime di **sospensione di imposta sugli utili d'esercizio accantonati ad apposita riserva** e destinati al fondo patrimoniale per la realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete. Nello specifico, il citato art. 42, comma 2- quater, del D.L. n. 78/2010 riconosce a ciascuna impresa partecipante alla RETE la **temporanea esclusione dal reddito imponibile** (ai fini delle imposte sui redditi, e non anche con riferimento all'Irap) della quota degli utili conseguiti, **nel limite di un milione di euro**, a condizione che gli stessi siano stati: *i)* prodotti **nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010**, oppure **nei due successivi 2011 e 2012**; *ii)* **destinati al fondo patrimoniale comune**, la cui costituzione deve, pertanto, essere espressamente prevista dal contratto di rete; *iii)* **accantonati in un'apposita riserva** – di cui è fornita evidenza nella nota integrativa al bilancio d'esercizio – **in sospensione d'imposta**, sino all'esercizio in cui è utilizzata per finalità differenti dalla copertura di perdite, come, ad esempio, la distribuzione; *iv)* **destinati alla realizzazione**, entro il periodo amministrativo successivo a quello di deliberazione della destinazione di cui sopra, **degli investimenti previsti dal programma comune di rete** preventivamente asseverato dagli organismi espressione dell'associazionismo imprenditoriale (D.M. 25 febbraio 2011), oppure – in via sussidiaria – dagli organi pubblici individuati dal medesimo provvedimento. **L'impresa partecipante al contratto di rete può accedere al beneficio della detassazione**, a condizione che **assolva alcuni adempimenti dichiarativi tra cui la predisposizione del predetto Modello Reti entro il 23 maggio 2013**, relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012: decorso tale termine, l'Amministrazione Finanziaria prenderà in

considerazione esclusivamente le comunicazioni di rinuncia, totale o parziale, all'agevolazione.

Premessa

La rete di imprese rappresenta, come noto, una libera **aggregazione di aziende** (appartenenti alla medesima filiera, ovvero operanti nel medesimo settore merceologico) **finalizzata al conseguimento di obiettivi eterogenei**, frequentemente di natura produttiva, commerciale o strategica in genere.

OSSERVA

La disciplina di riferimento è stata introdotta con l'art. 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, poi sostituito dall'art. 42, comma 2-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 secondo cui **il contratto di rete è lo strumento attraverso il quale più imprenditori:**

- **perseguono lo scopo di accrescere**, singolarmente e collettivamente, **la propria capacità innovativa e competitività sul mercato;**
- **in funzione del conseguimento dell'obiettivo** di cui al punto precedente, **si obbligano – sulla base di un programma comune di rete – a collaborare in forme ed ambiti predeterminati, attinenti all'esercizio delle proprie imprese**, ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica, oppure ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa.

Il contratto di rete: forma contenuto e pubblicità

Il contratto di rete deve essere redatto per **atto pubblico o scrittura privata autenticata**, ed è soggetto **all'iscrizione nel registro delle imprese di ogni partecipante**, nella propria qualità di sottoscrittore originario: il completamento di tale adempimento determina la **decorrenza degli effetti dell'atto**, a partire dall'ultima delle iscrizioni prescritte.

Informazioni minime obbligatorie da indicare nel contratto di rete

Il **nome, la ragione o denominazione sociale di ogni partecipante** per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva.

Gli **obiettivi strategici perseguiti**, e le modalità di misurazione dei risultati conseguiti.

Il **programma di rete, con l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante**, le modalità di realizzazione dello scopo comune e – qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune – la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo medesimo.

La **durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori** e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo.

Se il contratto ne prevede l'istituzione, **il nome, la ragione o denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune** per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto come mandatario comune nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto.

Le regole per **l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune** che non rientri nei poteri di gestione conferiti all'organo comune e – se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete – le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo.

L'art. 45 del D. Lgs. 83/2012, pubblicato in gazzetta ufficiale in data 26 giugno 2012, **ha introdotto alcune novità** in materia di reti d'impresa **finalizzate**, sostanzialmente, **alla semplificazione del contratto di rete**. In particolare, è stata prevista:

- 2 l'introduzione di un **contratto standard in virtù di un modello** (che verrà) tipizzato con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e con il Ministro dello Sviluppo economico;
- 3 una **nuova modalità per l'iscrizione al Registro delle imprese delle modifiche al contratto di rete**.

OSSERVA

Il decreto in commento **non apporta modifiche alle specifiche previsioni fiscali** rispetto a quelle vigenti con riferimento ai relativi aspetti agevolativi.

L'agevolazione fiscale prevista

L'art. 42, comma 2-quater, del D.L. n. 78/2010 riconosce a ciascuna impresa partecipante, a prescindere dalla propria forma giuridica, la temporanea **esclusione dal reddito imponibile** (ai fini delle imposte sui redditi, e non anche con riferimento all'Irap) **della quota degli utili conseguiti, nel limite di un milione di euro, a condizione** che gli stessi siano stati:

- 4 **prodotti nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, oppure nei due successivi 2011 e 2012;**

- 5 **destinati al fondo patrimoniale comune**, la cui costituzione deve, pertanto, essere espressamente prevista dal contratto di rete;
- 6 **accantonati in un'apposita riserva** – di cui è fornita evidenza nella nota integrativa al bilancio d'esercizio – in sospensione d'imposta, sino all'esercizio in cui è utilizzata per finalità differenti dalla copertura di perdite, come, ad esempio, la distribuzione.

OSSERVA

La condizione in parola deve ritenersi soddisfatta nel caso di costituzione di una specifica riserva, *“denominata con riferimento alla legge istitutiva dell'agevolazione in esame e distinta dalle altre eventuali riserve di patrimonio netto”* (C.M. n. 15/E/2011, paragrafo 2.2);

- 7 **destinati alla realizzazione**, entro il periodo amministrativo successivo a quello di deliberazione della destinazione di cui sopra, **degli investimenti previsti dal programma comune di rete preventivamente asseverato dagli organismi espressione dell'associazionismo imprenditoriale** (D.M. 25 febbraio 2011), **oppure – in via sussidiaria – dagli organi pubblici individuati dal medesimo provvedimento.**

OSSERVA

L'asseverazione, che dovrà essere rilasciata entro 30 giorni dalla richiesta, **è diretta a verificare la sussistenza degli elementi propri del contratto di rete** e dei relativi requisiti di partecipazione in capo alle imprese che lo hanno sottoscritto.

Tali presupposti devono **sussistere al momento della fruizione dell'agevolazione**, vale a dire al momento del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all'esercizio cui si riferiscono gli utili.

L'agevolazione opera ai fini delle imposte sui redditi (IRES e IRPEF), con esclusione, quindi, dell'IRAP e può essere fruita solo esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta relativo all'esercizio cui si riferiscono gli utili accantonati, **senza incidere sul calcolo degli acconti dovuti per il medesimo periodo di riferimento**. Vale a dire che, **gli acconti dovuti per il periodo successivo devono essere determinati secondo le modalità ordinarie**, al lordo dell'agevolazione, assumendo, quindi, come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni agevolative.

OSSERVA

Sul punto, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che **gli eventuali versamenti in acconto eccedenti, al momento di determinazione del saldo, per effetto dell'applicazione del regime di**

sospensione di imposta generano un credito Irpef/Ires utilizzabile secondo le modalità ordinarie (C.M. n. 15/E/2011, paragrafo 4).

Il modello reti

Al ricorrere di tali presupposti, l'impresa partecipante al contratto di rete può accedere al beneficio della detassazione, a condizione che assolvere alcuni **adempimenti dichiarativi** tra cui la **predisposizione del Modello Reti**, (approvato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 14 aprile 2011, n. 31139), contenente i dati per la fruizione dell'agevolazione, **che deve essere assolto** – con riferimento a ciascuno dei periodi d'imposta interessati dal beneficio fiscale – **esclusivamente in via telematica, direttamente oppure tramite gli intermediari abilitati, nel periodo compreso tra il 2 ed il 23 maggio 2013, relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012**: decorso tale termine, l'Amministrazione Finanziaria prenderà in considerazione esclusivamente le comunicazioni di rinuncia, totale o parziale, all'agevolazione.

La comunicazione deve essere presentata dalle imprese appartenenti ad una delle reti d'impresa che intendono beneficiare dell'agevolazione in commento.

OSSERVA

Nell'ipotesi di imprese che attribuiscono il **reddito per trasparenza ai propri soci o associati o collaboratori dell'impresa familiare**, **la comunicazione deve essere presentata**, comunque, **dalle predette imprese, anche se il risparmio d'imposta non sarà da queste realizzato**.

Anche in caso di **opzione per il consolidato fiscale** (artt. 117 e seguenti del TUIR), la presente comunicazione deve essere presentata dalle singole società partecipanti, anche se il risparmio d'imposta verrà realizzato dalla consolidante per il gruppo.

Il **modello** da utilizzare per la redazione della comunicazione è reperibile in formato elettronico sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, dal quale può essere prelevato gratuitamente, ovvero, da altri siti internet, purché:

- 8 sia **conforme per struttura e sequenza a quello approvato**;
- 9 rechi **l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato**;
- 10 gli **estremi del relativo provvedimento di approvazione**.

La trasmissione telematica dei dati contenuti nella comunicazione può essere eseguita:

- 11 **direttamente**, da **parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle entrate**;
- 12 **tramite una società del gruppo**, qualora il richiedente appartenga ad un gruppo

societario.

13 tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni (**professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti**).

OSSERVA

La trasmissione telematica diretta può avvenire utilizzando:

-  il **servizio telematico Entratel** dai soggetti già abilitati a tale servizio
-  il **servizio telematico Internet** da parte di tutti gli altri soggetti.

In caso di presentazione telematica tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione (soggetti incaricati sopra indicati e società del gruppo), **questi ultimi sono tenuti a rilasciare al richiedente**, contestualmente alla ricezione della comunicazione o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, **l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati in esso contenuti**. La data di tale impegno, unitamente alla sottoscrizione dell'intermediario ed all'indicazione del suo codice fiscale, dovrà essere riportata nello specifico riquadro "*Impegno alla presentazione telematica*" posto, come vedremo, nel frontespizio della comunicazione.

OSSERVA

L'intermediario deve, inoltre, **rilasciare al contribuente un esemplare della comunicazione i cui dati sono stati trasmessi in via telematica**, redatto su modello conforme a quello approvato, unitamente ad una copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuta presentazione.

La comunicazione si considera presentata nel giorno in cui si è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione rilasciata dalla stessa Agenzia che ne attesta l'avvenuto ricevimento.

La trasmissione telematica dei dati contenuti nella comunicazione è effettuata utilizzando il prodotto informatico denominato "AGEVOLAZIONERETI", reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate nel sito www.agenziaentrate.gov.it.

La **comunicazione Modello Reti** è composta dal:

14 frontespizio;

15 quadro A.

Il frontespizio

Il **frontespizio** contiene, in buona sostanza, **indicazioni riconducibili all'informativa sul trattamento dei dati personali ed ai dati identificativi dell'impresa richiedente.**

16 Deve essere indicato il codice fiscale dell'impresa richiedente.

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA RICHIEDENTE	Codice Fiscale dell'impresa richiedente	Periodo d'imposta in corso al 31/12/

17 Va indicato il periodo d'imposta agevolabile in corso al 31 dicembre 2010, 2011 o 2012 al quale si riferisce la presente comunicazione.

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA RICHIEDENTE	Codice Fiscale dell'impresa richiedente	Periodo d'imposta in corso al 31/12/

OSSERVA

Si precisa, nuovamente, che la comunicazione riguardante il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 va presentata dal 2 al 23 maggio 2013.

Le persone fisiche devono indicare negli appositi campi:

- 18 il cognome;
- 19 il nome;
- 20 il sesso;
- 21 la data di nascita;
- 22 il comune di nascita e la sigla della provincia.
- 23 in caso di nascita all'estero, nello spazio riservato all'indicazione del Comune va riportato solo lo Stato estero di nascita.

Persone fisiche	Cognome	Nome	Sesso (barrare la relativa casella)
	Data di nascita giorno mese anno	Comune (o Stato estero) di nascita	M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Provincia (sigla)

OSSERVA

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, vanno indicate la denominazione (senza abbreviazioni ad eccezione della natura giuridica che deve essere indicata in forma abbreviata, s.p.a. s.r.l. ecc..) o la ragione sociale risultante dall'atto costitutivo.

Il **codice corrispondente alla "natura giuridica" dell'impresa richiedente**, da

indicare nell'apposita casella, deve essere desunto dalla relativa tabella riportata nelle istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione UNICO, disponibili alla data di presentazione della comunicazione e pubblicati sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Soggetti diversi dalle persone fisiche	Denominazione o ragione sociale	Natura giuridica
--	---------------------------------	------------------

Devono essere indicati i **dati relativi al rappresentante legale dell'impresa richiedente**, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione, anche di fatto, o al rappresentante negoziale che sottoscrive la comunicazione e, nell'ipotesi in cui il rappresentante legale dell'impresa richiedente sia una società, va indicato anche il codice fiscale di quest'ultima.

Per quanto riguarda il **codice carica**, lo stesso deve essere desunto dalla relativa tabella presente nelle istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione UNICO, disponibili alla data di presentazione della comunicazione e pubblicati sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE	Codice fiscale del firmatario	Codice carica	Codice fiscale società
	Cognome	Nome	Sesso (barrare la relativa casella) M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>
	Data di nascita giorno mese anno	Comune (o Stato estero) di nascita	Provincia (sigla)

Nel frontespizio del Modello Reti può, eventualmente, anche essere indicato (informazione non obbligatoria) il cognome e il nome del referente incaricato a fornire chiarimenti o ulteriori informazioni.

REFERENTE DA CONTATTARE	Cognome	Nome
-------------------------	---------	------

Possono essere indicati, facoltativamente, anche i **recapiti telefonici** nonché **l'indirizzo di posta elettronica dell'impresa richiedente**. Tuttavia, indicando il numero di telefono, di cellulare, di fax e l'indirizzo di posta elettronica, l'impresa potrà essere contattata dall'Agenzia delle entrate per eventuali richieste di chiarimenti in ordine ai dati esposti nella comunicazione.

RECAPITI	Telefono	Cellulare	Fax	Indirizzo di posta elettronica
----------	----------	-----------	-----	--------------------------------

Nell'ipotesi in cui **l'impresa per qualsiasi motivo intenda annullare totalmente gli effetti di una comunicazione precedentemente inviata deve presentare apposita**

rinuncia, utilizzando il modello RETI, nel quale deve compilare solamente il frontespizio (il quadro A non va compilato), barrando l'apposita casella. Nel caso di specie, ovvero di rinuncia totale, il soggetto perde ogni diritto derivante dalla comunicazione precedentemente inviata.

Differentemente, invece, nell'ipotesi in cui l'impresa per qualsiasi motivo intenda rinunciare parzialmente all'agevolazione indicata in una comunicazione precedentemente inviata, deve presentare una nuova comunicazione che sostituisce quella precedentemente inviata compilando, allo scopo, sia il frontespizio sia il quadro A.

RINUNCIA ALL'AGEVOLAZIONE	L'impresa dichiara di voler rinunciare totalmente all'agevolazione relativa alla comunicazione già presentata	<input type="checkbox"/>
----------------------------------	---	--------------------------

Per la **compilazione di tale riquadro si rinvia a quanto già precisato in merito alle Modalità e termini di presentazione della comunicazione.**

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'intermediario			FIRMA DELL'INTERMEDIARIO
Riservato all'intermediario	Data dell'impegno	giorno	mese	

Il quadro A

Relativamente al periodo d'imposta anno 2012, nel **quadro A** del "modello Reti" deve essere indicato l'**ammontare della quota di utili ed il relativo risparmio d'imposta** e, più precisamente:

24 nella colonna 1: l'ammontare, non superiore ad un milione di euro (anche se l'impresa partecipa a più contratti di rete), della quota di utili dell'esercizio accantonati e destinati al fondo patrimoniale, ovvero al patrimonio destinato all'affare, relativi al periodo d'imposta di riferimento;

OSSERVA

Qualora tale importo risulti superiore a quello effettivamente accantonato, è quest'ultimo importo a rilevare ai fini della determinazione del risparmio d'imposta spettante: al ricorrere di tale ipotesi, il contribuente è tenuto, altresì, a presentare una nuova comunicazione, indicando il minor importo degli utili;

25 nella colonna 2 il relativo risparmio d'imposta complessivo, corrispondente alla quota degli utili indicati nella colonna 1. Tale importo deve essere determinato secondo i criteri

individuati dalla C.M. n. 15/E/2011, differenziati in base alla tipologia di contribuente.

Tipologia di contribuente	Modalità di calcolo del risparmio d'imposta
Soggetti Ires	Applicazione dell'aliquota del 27,50% all'importo della variazione in diminuzione dal reddito d'impresa, comunque non superiore ad un milione di euro, pari alla quota agevolabile accantonata nell'apposita riserva in sospensione d'imposta.
Imprenditori individuali	<p>Differenza tra l'Irpef riguardante il solo reddito d'impresa – senza tenere conto, quindi, di altri redditi eventualmente posseduti – al lordo della variazione in diminuzione, nel limite massimo di un milione di euro, e quella al netto.</p> <p>Esempio</p> <p>Ad esempio, qualora il reddito d'impresa, senza considerare l'accantonamento, è pari ad euro 100.000 e, per effetto della variazione fiscale, si riduce ad euro 80.000, il risparmio d'imposta è individuato come differenza di Irpef calcolata sui due importi. In tale sede, deve, inoltre essere considerato il risparmio d'imposta relativo all'addizionale regionale – applicando l'aliquota dello 0,90% oppure quella maggiore eventualmente fissata da ogni regione – comunale all'Irpef, ove prevista, utilizzando l'aliquota deliberata dal comune di domicilio fiscale.</p>
Società di persone e società di capitali "trasparenti" di cui agli artt. 5, 115 e 116 del D.P.R. n. 917/1986	Somma delle minori imposte dovute da ciascun socio, relative al reddito da partecipazione in tali imprese, computate secondo il metodo sopra indicato per gli imprenditori individuali.

OSSERVA

Il relativo risparmio d'imposta (che dovrà essere indicato nella colonna 2 del quadro A), non tiene conto **della minor/maggior misura di risparmio d'imposta che dovrà essere stabilita da un successivo provvedimento ministeriale**. Infatti, il legislatore ha stabilito che l'agenzia delle entrate debba, ogni anno, determinare la percentuale massima del risparmio d'imposta, spettante a ciascuna impresa aderente alla rete, sulla base del "*rapporto fra l'ammontare delle risorse stanziare e l'ammontare del risparmio d'imposta complessivamente richiesto risultante dalle comunicazioni contenenti i dati del risparmio d'imposta (mod. RETI) validamente presentate*". A tale proposito si precisa che, l'ammontare delle risorse a disposizione per il 2013 è pari ad Euro 14 milioni.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO